

Regolamento per la formazione continua degli Assistenti sociali e degli Assistenti sociali specialisti

approvato dal Consiglio Nazionale
nella seduta del 24 ottobre 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

considerato

- che all'Ordine degli Assistenti sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che, in particolare, al Consiglio nazionale dell'Ordine gli Assistenti sociali (di seguito denominato CNOAS) è attribuita dalla legge la determinazione dei principi e delle norme della deontologia professionale;
- che i mutamenti in atto nel sistema dei servizi alla persona - sotto il profilo normativo, organizzativo e gestionale -, e la varietà e complessità dei problemi cui il sistema è chiamato nel rispetto e tutela dei diritti delle persone pongono in particolare rilievo la necessità di prefigurare azioni continuative tese ad alimentare conoscenze, competenze, abilità dei professionisti chiamati ad intervenire sul disagio, che operano nel sistema stesso;
- che la formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione;
- che agli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di assistente sociale si prescrive ai professionisti il dovere di competenza e l'obbligo di richiedere attività di aggiornamento e formazione permanente;
- che la normativa comunitaria richiama la necessità di adeguate conoscenze e di competenze da aggiornare ed arricchire periodicamente;

che l'intensità e la qualità specifica della formazione e dell'aggiornamento variano in rapporto al settore di esercizio dell'attività professionale, al livello di complessità degli interventi, ai due profili di assistente sociale e assistente sociale specialista;

ha approvato il seguente

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1 **Obiettivi**

Gli obiettivi formativi sono:

- rafforzare abilità tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità; allo studio, alla lettura del disagio sociale e delle metodologie di intervento di servizio sociale;
- favorire l'acquisizione di abilità tecnico-professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione e all'esercizio di compiti di programmazione, progettazione, valutazione;
- acquisire conoscenze aggiornate in ordine ai mutamenti in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo;
- promuovere conoscenze multidisciplinari in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;
- favorire processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità e le tecniche più efficaci;
- rafforzare conoscenze e abilità nella valutazione della qualità degli interventi e dei servizi e di promozione dell'eccellenza;
- favorire processi di studio e di ricerca su modelli innovativi di intervento.

Articolo 2 **Formazione professionale continua**

1. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.
2. L'assistente sociale e l'assistente sociale specialista (di seguito indicati assistenti sociali) iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.
3. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità indicate.

4. L'adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici, con riferimento prevalente agli ambiti di esercizio dell'attività professionale dell'iscritto all'Albo.

Articolo 3 Modalità

1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Albo, con facoltà per l'interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.
L'anno formativo coincide con quello solare.
2. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il *credito formativo*.
3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 60 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi articoli, nella misura di non meno di 15 crediti all'anno.
4. Un credito corrisponde a 5 ore di attività formativa.
5. Gli eventi e le attività formative in relazione ai settori di attività professionale esercitata sono scelti liberamente dagli iscritti con il vincolo di almeno n. 5 crediti formativi nel triennio per attività ed eventi formativi concernenti l'ordinamento professionale e la deontologia.

Art.4 Abilitazione all'attività formativa continua

1. Il CNOAS è preposto alla validazione delle agenzie e dei professionisti che si propongono nel mercato come erogatori di azioni finalizzate alla formazione continua dei professionisti assistenti sociali operanti nelle diverse aree e organizzazioni sia pubbliche che private.
2. E' istituito presso il CNOAS il registro delle agenzie e il registro dei professionisti abilitati allo svolgimento delle attività formative.
3. Il riconoscimento dell'agenzia formativa/professionista avviene sulla base di requisiti individuati dal CNOAS prescindendo dai quali il riconoscimento non viene accordato, nonché della garanzia nel tempo della qualità delle prestazioni, soggetta a verifica periodica degli accreditati, degli standard e della qualità delle prestazioni.
4. Sono iscritti al registro delle **agenzie di formazione** continua enti pubblici o privati, società scientifiche, fondazioni, istituti e associazioni private che prevedano:

- nelle finalità costitutive e/o statutarie, anche una tra le funzioni di ricerca, formazione, approfondimento, progettualità o erogazione di prestazioni nell'area sociale campo socio-assistenziale;
- dispongano o si avvalgono di strutture accreditate sotto il profilo strutturale;
- siano in possesso dei seguenti requisiti di qualità:

Requisiti:

Strutturali e tecnologici: sede fisica idonea alla docenza (sale didattiche, salette per lavori di gruppo), strumenti e presidi per agevolare l'esposizione e l'apprendimento (lavagne luminose, proiezioni, sito web, forum per quesiti e approfondimenti), strumenti per la riproduzione di materiale (fotocopiatrice, PC e stampanti, masterizzatore), biblioteca.

Organizzativi: organizzazione su base nazionale, servizi di segreteria e tutoraggio, organo di stampa, sistema di comunicazione telematico con personale addetto.

Scientifici: pregresse attività formative comprovanti competenza nella metodologia didattica e nella progettazione formativa; docenti con specifica preparazione ed esperienza di formazione nell'area sociale con curriculum documentato; docenti di discipline di servizio sociale, assistenti sociali di comprovata esperienza professionale ed esperti in formazione specifica con curriculum documentato; bibliografia di supporto, materiale didattico; staff di consulenza costituito da professionisti assistenti sociali e non, in possesso di comprovata esperienza in campi specifici.

Metodologici: analisi del bisogno formativo, lezioni teoriche, lavori di gruppo, sperimentazioni, applicazione specifica in situazione, supervisione residenziale o a distanza.

Valutativi: questionario sulle aspettative (inizio corso), questionario sul gradimento (fine corso) e sull'apprendimento, questionario sull'impatto (a tempo), elaborazione periodica dei dati sui questionari.

5. Sono iscritti al registro dei **formatori** di servizio sociale professionisti che rispondano ai seguenti requisiti:
- assistenti sociali iscritti all'Albo con comprovata e documentata esperienza nel settore della formazione;
 - i docenti universitari iscritti all'Ordine degli Assistenti sociali;
 - formatori e docenti universitari nei settori delle politiche sociali, nell'organizzazione dei servizi sociali e sociosanitari;
 - professionisti esterni alla professione, con comprovata e documentata esperienza di attività rivolte ad assistenti sociali.
6. Il CNOAS è tenuto a:
- effettuare il controllo dell'osservanza dei criteri stabiliti per l'accreditamento e il possesso dei requisiti ogni 2 anni;
 - aggiornare periodicamente (almeno ogni 3 anni) i criteri e i requisiti di accreditamento per renderli rispondenti alle esigenze di miglioramento qualitativo in materia di formazione professionale degli assistenti sociali;

- mantenere un costante rapporto con la comunità professionale per recepire le esigenze formative e di aggiornamento e condividere principi e metodologie del servizio sociale nella sua continua evoluzione;
 - favorire l'apprendimento e l'adozione di linee guida operative di cui sia stata sperimentata la validità di risultato;
 - monitorare il livello qualitativo della formazione erogata dalle agenzie;
 - favorire la circolazione delle informazioni sulle opportunità formative e di aggiornamento qualitativamente riconosciuto attraverso un elenco delle agenzie accreditate.
7. **Accreditamento degli eventi e delle attività formative**
- 7.a Appartiene alla competenza del Consiglio Nazionale l'accREDITamento di eventi da svolgersi all'estero che siano organizzati da organismi stranieri ovvero – a richiesta dei soggetti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi a livello nazionale o in più circondari;
Appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'Ordine territoriali l'accREDITamento di ogni altro evento in ragione del suo luogo di svolgimento.
- 7.b L'accREDITamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. A tal fine, i professionisti, gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accREDITamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale, ovvero al Consiglio Nazionale, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento, anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento.
A tal fine il Consiglio dell'Ordine regionale o il Consiglio Nazionale richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione integrativa e si pronunciano sulla domanda di accREDITamento con decisione motivata entro 45 giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione integrative richieste.
In caso di silenzio protratto oltre sessanta giorni dalla data della domanda l'accREDITamento si intende concesso.
Il Consiglio dell'Ordine regionale competente o il Consiglio Nazionale potranno accREDITare anche eventi non programmati su richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato, l'accREDITamento si intenderà concesso.
Il Consiglio Nazionale può stipulare con professionisti e con Associazioni di assistenti sociali riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale, specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accREDITamento degli eventi programmati.
- 7.c Ciascun Consiglio dell'Ordine regionale dà immediata notizia al Consiglio Nazionale di tutti gli eventi formativi da esso organizzati o altrimenti accREDITati. Il Consiglio Nazionale ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza, anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in Albi e registri tenuti da altri Consigli.

Articolo 5
Eventi e attività formative integrative

Eventi

1. Integrale assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati:
 - a) corsi di aggiornamento e *masters*, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione;
 - b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
 - c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale e dai Consigli regionali dell'Ordine;
 - d) iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n.1 credito formativo per ogni 5 ore di partecipazione, con il limite massimo di n. 10 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo come meglio specificato nella tabella.
3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli regionali dell'Ordine o, se organizzati da associazioni, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, a condizione che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza come indicata al punto 7.a dell'art. 4.

Attività

1. Integrale l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
 - a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, Eventi , ovvero nei corsi di specializzazione;
 - b) pubblicazioni in materia tecnico-professionale su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *on line*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti di servizio sociale;
 - c) contratti di insegnamento nelle discipline di servizio sociale con istituti universitari ed enti equiparati;
 - d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di assistente sociale e di assistente sociale specialista;

- e) attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali dell'Ordine competenti territorialmente;
- f) svolgimento della supervisione professionale e di supervisione dei tirocini;
- g) attività di consigliere regionale e nazionale dell'Ordine;
- h) incarichi istituzionali ricoperti in qualità di consigliere su esplicito mandato dell'Ordine e partecipazione ai gruppi di lavoro;
- i) partecipazione ad attività di studio, ricerca, documentazione e coordinamento svolta su specifico mandato per realizzare progetti innovativi in servizi e ambiti non rientranti nella normale attività professionale.

Sistema di attribuzione dei crediti

Il Consiglio attribuisce i crediti formativi per le attività e gli eventi sopra elencati nelle seguenti modalità:

Attività di formazione continua	Crediti attribuiti
- Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti al servizio sociale, alle scienze sociali e al lavoro sociale.	- 1 credito per ogni 5 ore di formazione fino ad un massimo di 10 crediti.
- Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, giuridico-amministrativo e comunque pertinenti al miglioramento dell'azione professionale, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti da enti pubblici e/o privati. Partecipazione ai piani di formazione aziendale obbligatoria.	- Fino a 50 ore: 5 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale. - Fino a 100 ore: 10 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale. - Oltre 100 ore: 15 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.
- Docenza a corsi di formazione.	- 1 credito ogni due ore di docenza fino ad un massimo di 20 crediti.
- Direzione/o coordinamento di corsi, seminari, direzione scientifica di convegni, eventi	- 5 crediti ad evento.
- Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate anche in via informatica e telematica.	- Fino a 5 crediti per pubblicazione articoli. Fino a 20 crediti per ciascun libro.
- Corsi di specializzazione presso	- 10 crediti per anno di frequenza.



<p>Università statali o legalmente riconosciute.</p> <ul style="list-style-type: none">- Master universitari di I o II livello.- Dottorati di ricerca in servizio sociale o dell'area delle scienze sociali.- Partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza professionale. Incarichi istituzionali in rappresentanza dell'ordine professionale.- Formazione svolta a favore di professionisti in tirocinio di adattamento e /o di tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale.- Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di assistente sociale per tutta la durata dell'esame.- Corsi e-learning. Per corso e-learning si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, quali multimedialità, interattività e ipertestualità al fine di ottimizzare i processi di trasmissione della conoscenza e la crescita del livello di approfondimento.- a) seminari, b) convegni, c) conferenze, d) workshop anche in connessione audio/video a distanza, organizzati sia in Italia sia all'estero. Tali sono gli incontri di studio articolati in una o più relazioni strutturate nei contenuti, in base al tema trattato.- Relazioni a corsi, seminari, convegni, conferenze, workshop, di cui alle	<ul style="list-style-type: none">- 20 crediti per la frequenza ed il conseguimento del titolo.- 10 crediti per ogni anno di frequenza e 30 per il conseguimento del titolo.- 1 credito per ogni evento di durata non inferiore alle 5 ore.- 5 crediti per ogni professionista e/o tirocinante universitario seguito nel servizio o nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 3 mesi.- 5 crediti.- Fino a 10 crediti in considerazione della struttura modulare della durata minima di almeno 5 giorni. E', altresì, richiesto che sia previsto un sistema di valutazione basato su test a risposta multipla o aperta, al cui superamento è subordinata l'acquisizione dei crediti.- 1 credito per ogni 5 ore, con un limite di 5 crediti complessivi.- 3 crediti per ciascuna relazione con un limite massimo annuale di 30 crediti.
--	---

<p>precedenti lettere a), b) c) e) d), (anche se rivolti ad assistenti sociali tirocinanti), (riconosciute) accreditate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione ai Congressi nazionali ed internazionali sul servizio sociale e tematiche professionali. - Attività di consigliere nazionale e regionale dell'Ordine degli Assistenti sociali. 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 crediti sino ad un massimo di 10 crediti. - 10 crediti per anno.
---	---

Articolo 6 Esoneri

1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, i ricercatori e i docenti a contratto.
2. Il Consiglio dell'Ordine competente, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:
 - a) gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - b) grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
 - c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero.
3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.
4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
5. Il Consiglio dell'Ordine competente può altresì, con decisione motivata, dispensare dall'obbligo formativo in tutto o in parte, l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia 35 anni di attività professionale, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda.

Articolo 7

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza entro il mese di gennaio di ogni anno una sintetica relazione che certifichi il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.
2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
3. La mancata partecipazione alle iniziative formative annuali promosse dall'Ordine regionale o dal Consiglio Nazionale comporta la penalizzazione fino a 5 crediti computabili nell'arco di un triennio.
4. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 8

Attività del Consiglio regionale dell'Ordine

1. Ciascun Consiglio regionale dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
2. In particolare, i Consigli regionali dell'Ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispongono, anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica e l'ordinamento professionale.
3. I Consigli regionali dell'Ordine realizzano il programma, anche di concerto tra loro o con ordini/associazioni di altre professioni. Possono avvalersi della collaborazione di associazioni professionali, o di altri enti abilitati. Essi favoriscono la formazione gratuita in modo da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, con eventuale recupero delle spese sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli regionali dell'Ordine sono tenuti ad inviare al Consiglio Nazionale una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzii i costi per i partecipanti, segnali i soggetti attuatori e indichi i criteri e le finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione è avvenuta di concerto tra più Consigli regionali, essi potranno inviare un'unica relazione.

5. I Consigli regionali dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Ordini, con associazioni, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 5 e dandone comunicazione al Consiglio Nazionale.

Articolo 9

Controlli del Consiglio regionale dell'Ordine

1. Il Consiglio regionale dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 5.
2. Ai fini della verifica, il Consiglio regionale dell'Ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, e allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.
3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
4. Per lo svolgimento di tali attività il Consiglio regionale dell'Ordine si avvale di apposita Commissione di valutazione. Il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.

Articolo 10

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale:
 - a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone il fabbisogno formativo in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine;
 - b) garantisce l'uniformità dell'offerta formativa e l'esigibilità del diritto-dovere alla formazione continua;
 - c) elabora il Piano Formativo Nazionale Annuale sulla base delle relazioni trasmesse dai Consigli regionali dell'Ordine a norma del precedente art. 8, anche costituendo apposita Commissione aperta alla partecipazione di soggetti esperti esterni;
 - d) verifica l'offerta formativa proposta dagli enti abilitati a livello nazionale;
 - e) esprime parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli regionali dell'Ordine, eventualmente indicandone le modifiche, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e l'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio regionale dell'Ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere negativo, a

trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale, inoltre:
 - a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione anche con altri soggetti istituzionali;
 - b) assiste i Consigli regionali dell'Ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate.
3. In sede di prima attuazione il Consiglio nazionale, di concerto con i Consigli regionali, provvede ad informare gli iscritti dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 11 **Norme di attuazione**

1. Il Consiglio Nazionale si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.

Articolo 12 **Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010.
2. Nel primo triennio di valutazione, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia, entro il 1 gennaio 2009 o abbia a compiere entro il 1 gennaio 2010, i 35 anni di attività professionale e a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 crediti nel triennio formativo in materia di ordinamento professionale e deontologia.